

**REGIONE PIEMONTE**  
**PROVINCIA DI NOVARA**  
**ASL NO**

---

**COMUNE di LESA**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L' ALLESTIMENTO DI**  
**DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI**

Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 smi, art.56, commi 1c e sgg.  
PRGC NTA art. 3.6.1, comma 4

---

Approvato con deliberazione di C.C. n.59 del 20.12.2011  
Integrato con deliberazione di C.C. N. 10 del 29.04.2013

---

Novembre 2011

---

Dott. Arch. Marco Plata

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI**

Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 smi, art.56, commi 1c e sgg.  
PRGC NTA art. 3.6.1, comma 4

## **RELAZIONE**

## RELAZIONE

Il PRGC vigente del Comune di Lesa, approvato con DGR 15-289 del 20.06.2005 ed integrato con la Variante strutturale 01/07, approvata con DCC n.43 del 16.10.2008, nelle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA) al Capitolo 6° “Usi ricettivi e ricreativi” ed in particolare, all’articolo 3.6.1 “Norme generali per le aree a destinazione ricettiva e ricreativa”, recita al comma 1: *“Si intendono Aree a destinazione ricettiva e ricreativa tutte le zone, individuate dal PRGC, in cui sono localizzati, o previsti, interventi urbanistici ed edilizi finalizzati alle attività di carattere ricettivo turistico alberghiero e della ristorazione, ed alle attività ricreative, culturali, sportive e dello spettacolo esercitate anche in forma temporanea.”* Prescrivendo al successivo comma 4 “Disposizioni particolari”, che *“L’occupazione temporanea di suolo, pubblico o privato, con attrezzature mobili, coperture e tettoie, etc... per lo svolgimento delle attività, di cui al precedente comma 1, deve essere preventivamente autorizzata con riferimento alle specifiche normative vigenti: tale atto è rilasciato dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, e deve essere corredato da elaborati grafici che documentino lo stato di fatto e la natura degli interventi previsti, con riferimento alla LR 56/77 smi, art. 56, commi 1c e sgg.”*.

Pertanto, la prescrizioni contenute nelle vigenti NTA già definiscono sia il soggetto, il Responsabile del Servizio tecnico, a cui è demandata l’emissione del titolo abilitativo (titolo la cui tipologia deve essere precisamente individuata dall’Amministrazione sia in relazione alla dimensione dell’intervento richiesto, sia rispetto all’evoluzione normativa in atto), sia la procedura da seguire che prevede la presentazione di una ipotesi progettuale, relativa alle attrezzature con le quali si intende occupare temporaneamente il suolo pubblico o privato, da sottoporre al parere della Commissione Edilizia.

Per quanto concerne questo specifico Regolamento, la realizzazione di strutture temporanee, definite dehors, sul suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico (servitù di pubblico passaggio), o privato visibile, contiguo e accessibile dallo spazio pubblico, si riferisce esclusivamente all’impianto, per periodi di tempo definiti, di aree opportunamente delimitate e attrezzate ad uso ristoro, annesse ad esercizi commerciali di somministrazione di cibi e bevande, che possono anche configurarsi, nel caso di tipologie a padiglione, come una implementazione volumetrica, seppure temporanea, dell’attività a cui si riferiscono.

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi relativi alla concessione di aree pubbliche per la realizzazione di dehors, si richiama il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Lesa, approvato con DCC n. 37 del 16.09.94, che all’articolo 5 “Occupazione di suolo pubblico”, fatte salve le

disposizioni sulla circolazione stradale, demanda la disciplina della materia all'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Pertanto il presente Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico, sia comunale che demaniale (di competenza della gestione associata dell'Unione comunale), mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi, interviene nella puntuale definizione della materia ed in particolare per quanto riguarda le *“attività di carattere ricettivo turistico alberghiero e della ristorazione”*, definendo regole di merito e dettando un corpo di prescrizioni specifiche finalizzate, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico, al perseguimento di obiettivi di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di promozione turistica del territorio del Comune di Lesa.

Nella redazione del presente Regolamento si è prestata particolare attenzione all'esperienza regolamentare maturata nell'ambito piemontese, con l'obiettivo di semplificare le procedure di merito e di fornire adeguate indicazioni tecniche riferite alla specificità del Comune di Lesa uniformandole, al contempo, al quadro di riferimento normativo consolidato in uso sul territorio regionale; in particolare, sono state definite alcune aree che, per le loro caratteristiche ambientali e paesaggistiche, richiedono particolare attenzione e cura nell'impianto di strutture temporanee dehors; il presente Regolamento, infatti, suggerisce e, in alcuni casi, prescrive l'utilizzo di determinate tipologie di dehors e di determinati elementi che li compongono, in relazione a detti ambiti territoriali omogenei.

Occorre ribadire che la prescrizione di particolari tipologie di dehors o la prescrizione di particolari componenti, sono finalizzate, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico, al perseguimento di obiettivi di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di promozione turistica del territorio del Comune di Lesa, ricordando che l'occupazione di spazi pubblici per lo svolgimento di un'attività privata, ed in particolar modo se l'occupazione può essere prorogata nel tempo, rappresenta un significativo vantaggio per l'operatore e deve comportare il dovere di contribuire, anche concretamente, alla qualificazione dell'immagine del contesto territoriale in cui si opera.

# REGOLAMENTO COMUNALE

## OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 smi, art.56, commi 1c e sgg.  
PRGC NTA art. 3.6.1, comma 4

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 20.12.2011

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 – Definizioni di Dehors

Articolo 3 – Composizione dei Dehors

Articolo 4 – Ubicazione e dimensioni dei Dehors

Articolo 5 - Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio del titolo abilitativo all'impianto di Dehors

Articolo 6 – Proroga Dehors stagionali

Articolo 7 – Rinnovo Dehors stagionali

Articolo 8 – Attività esercitata nei Dehors

Articolo 9 – Orario di apertura dei Dehors

Articolo 10 – Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico, per lavori nell'area o nel sottosuolo della stessa area occupata da Dehors

Articolo 11 – Danni arrecati dall'impianto di Dehors

Articolo 12 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata da Dehors

Articolo 13 – Sanzioni e misure di ripristino dei luoghi

Articolo 14 – Sospensione e revoca della concessione

Articolo 15 – Pagamento del canone di concessione

Articolo 16 – Deroghe

Articolo 17 – Applicazione del Regolamento

Articolo 18 – Disposizioni finali e transitorie

## ALLEGATO

Indicazioni tecnico ambientali relative all'installazione di Dehors

## Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di promozione turistica del territorio comunale, disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico (servitù di pubblico passaggio), o privato visibile, contiguo e accessibile dallo spazio pubblico, mediante la formazione di aree, opportunamente delimitate e attrezzate, ad uso ristoro annesse ad esercizi commerciali di somministrazione di cibi e bevande, per periodi di tempo definiti in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento alla Legge Regionale n.56/77 smi, art.56, commi 1c e sgg. ed alle NTA, art. 3.6.1, comma 4, del PRGC vigente del Comune di Lesa.
2. L'occupazione del suolo pubblico, di cui al presente Regolamento, è ammessa a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale ed è comunque concessa a titolo precario e temporaneo.
3. Le strutture di cui si tratta, per quanto non esplicitamente dettagliato nelle seguenti norme, sono soggette alle norme urbanistico-edilizie vigenti; tali norme stabiliscono i termini per il rilascio del provvedimento conclusivo e, in caso di mancato rispetto di detti termini, si richiamano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del DPR n.380/2001 e la procedura di intervento sostitutivo regionale; infine, per gli aspetti che attengono alle specifiche condizioni d'uso di dette strutture, si fa rimando ai vigenti regolamenti di settore in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande.
4. Si richiama l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di abolizione delle barriere architettoniche e, in particolare, la sussistenza delle condizioni di fruibilità di almeno un servizio igienico da parte di portatori di handicap.
5. Qualora l'Amministrazione comunale approvi Progetti Integrati d'Ambito (PIA), per la salvaguardia dei valori storico-ambientali o di promozione turistica e commerciale, le disposizioni tecniche specifiche in essi contenute integrano le norme tecniche di carattere generale prescritte dal presente Regolamento.

## Articolo 2 – Definizioni di Dehors

1. Per **dehors** si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato con servitù di uso pubblico (servitù di pubblico passaggio), o privato visibile, contiguo e accessibile da spazi pubblici che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto, annesso ad un limitrofo locale di pubblico esercizio di somministrazione, con le specificazioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un limitrofo laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto di cui al successivo articolo 3, comma 3.
2. Per **dehors stagionale** si intende l'insieme degli elementi, di cui al precedente comma 1, posto sul suolo pubblico o privato, a titolo precario e temporaneo, per un periodo, anche non continuativo, non superiore a **270 giorni** nell'arco dell'anno solare, a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico

3. Per **dehors continuativo** si intende l'insieme degli elementi di cui al precedente comma 1, posto sul suolo pubblico o privato, a titolo precario e temporaneo, per un periodo continuativo non superiore a **5 (cinque) anni**, a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

## Articolo 3 – Composizione dei Dehors

1. Gli elementi che compongono gli impianti dehors, di cui al precedente articolo 2, sono, con riferimento puntuale alle specificazioni tipologiche e dimensionali indicate nell'Allegato tecnico, i seguenti:

- a. **arredi di base**, costituiti da tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a ml 2);
- b. **elementi di copertura**, costituiti dai manufatti di copertura e dalle relative strutture di sostegno, secondo le specificazioni tipologiche e dimensionali indicate nell'allegato tecnico;
- c. **elementi di delimitazione orizzontale e perimetrale**, costituiti dalle pedane e dai manufatti di delimitazione e riparo perimetrali, secondo le specificazioni tipologiche e dimensionali indicate nell'allegato tecnico;
- d. **elementi accessori**, costituiti da adeguate attrezzature per il riscaldamento e/o il raffrescamento, ventilatori, cestini per la raccolta rifiuti, etc... secondo le specificazioni tipologiche e dimensionali indicate nell'allegato tecnico;
- e. **elementi funzionali**, costituiti dalle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività propria di somministrazione di alimenti e bevande, installate nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

2. Si distinguono, ai fini del presente Regolamento e con riferimento puntuale alle specificazioni tipologiche e dimensionali indicate nell'Allegato tecnico, le seguenti tipologie di impianto di dehors:

- a. **Dehors aperto**: costituito da un'area aperta, attrezzata con arredi di base, elementi di copertura leggeri (quali ombrelloni, pergole o piccoli padiglioni) ed eventuale delimitazione perimetrale discontinua, facilmente removibile, con accessori ed attrezzature funzionali; tale tipologia d'impianto è particolarmente adatta ad arredare gli spazi pubblici pedonalizzati, quali i lungolago ed i giardini pubblici e privati aperti al pubblico, anche in localizzazioni non direttamente collegate all'esercizio di riferimento.
- b. **Dehors a veranda**: costituito da un impianto, caratterizzato da stabilità, direttamente collegato all'esercizio di riferimento, formato da una copertura a falda a telo teso, con aggancio alla muratura con o senza montanti d'appoggio al suolo, o a pergola, da una pedana complanare al pavimento dell'esercizio stesso, da una delimitazione perimetrale e attrezzato con arredi, accessori e attrezzature funzionali all'attività; tale tipologia d'impianto è particolarmente adatta agli ambiti urbani ed ai centri storici (Naf) ove lo spazio, pubblico o privato, disponibile all'esterno dell'esercizio di riferimento ne consenta la collocazione.
- c. **Dehors a padiglione aperto**: costituito da un impianto dotato di una copertura strutturata, mobile o permanente, estesa a buona parte o a tutta l'area di dehors, , attrezzato con arredi di base, eventuale delimitazione perimetrale discontinua, con accessori ed attrezzature funzionali; tale tipologia d'impianto è particolarmente adatta ad arredare spazi pubblici pedonalizzati o privati aperti al pubblico di grande dimensione, anche in localizzazioni non immediatamente collegate all'esercizio di riferimento.
- d. **Dohors a padiglione chiuso**: costituito da un impianto dotato di copertura strutturata fissa e da una pedana, estesi a tutta l'area di dehors, da una delimitazione perimetrale continua per



la protezione dalle intemperie, attrezzato con arredi di base, accessori ed attrezzature funzionali; tale tipologia d'impianto se in diretto rapporto con l'esercizio di riferimento è particolarmente adatta agli ambiti urbani ed ai centri storici (Naf) ove lo spazio, pubblico o privato, disponibile all'esterno dell'esercizio stesso ne consenta la collocazione, o, in generale su spazi privati, aperti al pubblico, in tutto il territorio comunale.

3. Negli impianti dehors annessi a laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto (di cui al precedente articolo 2, comma 1) è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, di lunghezza non superiore a ml 2, e di cestini per la raccolta dei rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

4. Non costituisce dehors l'occupazione di suolo pubblico determinata dalla sola collocazione di 2 (due) tavolini e delle relative sedie o di 2 (due) panche (di lunghezza non superiore a ml 2,00) poste in adiacenza al filo del fabbricato del locale; tale configurazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il posizionamento dei suddetti arredi senza ostacolare il passaggio pedonale, è comunque soggetta al pagamento del relativo canone di occupazione, necessita di apposita concessione, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento TOSAP, ed il rilascio della stessa dovrà avvenire previa verifica della sussistenza delle condizioni di viabilità da parte del Corpo di Polizia Municipale Territoriale.

## Articolo 4 – Ubicazione e dimensioni dei Dehors

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio cui sono annessi.

2. Non è consentito installare dehors o parti di esso:

- a. quando per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale, di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada e dei tratti della Strada Statale del Sempione prospicienti i lungolago di Lesa e Solcio, dove gli attraversamenti pedonali siano adeguatamente protetti e, in ogni caso, l'idoneità dell'installazione per gli aspetti viabilistici sarà valutata dal competente Settore comunale;
- b. quando l'area richiesta sia collocata su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici;
- c. quando la struttura si trovi a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a ml 1,00 dal tronco di alberi;
- d. quando l'area richiesta si trovi ad una distanza radiale inferiore a ml 15,00 dagli accessi ad edifici di culto mentre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a ml 7,00; le misure prescritte possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso;
- e. quando l'area richiesta venga a collocarsi a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale (con riferimento all'art. 3.3.3 NTA del PRGC vigente), se non previa autorizzazione della Sovraintendenza;
- f. quando la loro collocazione occulta la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune;
- g. quando la loro collocazione si configura in contrasto con il Codice della Strada ed in particolare, in prossimità di intersezioni viarie dove possono essere di ostacolo alla visuale

di sicurezza; in questo caso, la distanza dall'intersezione, misurata a filo del marciapiede, non deve essere inferiore a ml 5,00 e nel caso vengano proposte distanze inferiori sarà vincolante il parere del Settore tecnico, competente in materia di viabilità e traffico, responsabile della struttura viaria;

- h. quando la loro collocazione occulta la vista degli impianti semaforici e della segnaletica verticale e orizzontale; in quest'ultimo caso, il titolare dell'esercizio potrà, sentito il competente Settore tecnico, provvedere a sue spese alla ricollocazione di detta segnaletica di preavviso eventualmente occultata.

3. L'installazione di dehors, come definiti dall'art. 2, su aree di proprietà del demanio dello Stato, è subordinata ad una pianificazione da parte dell'Amministrazione comunale, che individui l'ubicazione e l'utilizzo delle aree allo scopo destinate, da approvare con successivo apposito atto del Consiglio comunale.

4. Deve essere mantenuto uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno ml 1,50 e, di norma, tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica; nel caso in cui il marciapiede risulti di calibro inferiore a ml 1,50, dovrà essere lasciato libero l'intero marciapiede.

5. Nel caso di strade veicolari con marciapiedi, la profondità massima del dehors è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, con riferimento al precedente comma 3, mentre, in ogni caso, deve essere mantenuto uno spazio libero nella sezione stradale di ml 3,50; la distanza dai passi carrai non può essere inferiore a ml 1,50.

6. Qualora il dehors occupi parte di una strada destinata alla sosta dei veicoli, il titolare concessionario dovrà provvedere, durante la fase di allestimento, alla collocazione di una adeguata segnalazione di divieto di sosta permanente e di divieto di fermata durante la fase di permanenza del dehors stesso.

7. Nel caso il dehors preveda l'occupazione di spazi maggiori rispetto alla proiezione dell'esercizio, tali spazi limitrofi dovranno essere contenuti entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio stesso (elevabile al 40% negli spazi pedonali aperti), previo assenso scritto dei titolari degli esercizi commerciali limitrofi, dei titolari di eventuali attrezzature commerciali presenti (bacheche e vetrinette), delle proprietà degli immobili adiacenti le cui proiezioni sono interessate dalla collocazione del dehors e, nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare i ml 15,00.

8. Nei portici è consentita la sola installazione di dehors privi di elementi di copertura e la profondità massima consentita per tali impianti è pari ad un terzo della profondità interna del portico, misurata a partire dal filo di fabbrica, arrotondata a ml 0,50 per eccesso, garantendo uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno ml 1,50

9. Nel caso di strade veicolari costeggiate da portici, non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato stesso.

10. Negli spazi aperti pedonalizzati la profondità massima del dehors deve comunque consentire uno spazio libero di transito con sezione non inferiore a ml 3,50.

11. Negli spazi pubblici o di uso pubblico ampi, quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici, oltre al mantenimento dello spazio libero per i flussi pedonali di cui al precedente comma 3, pertanto la dimensione dell'occupazione, sia stagionale che continuativa,

verrà valutata dall'Ufficio Tecnico in sede di rilascio dell'atto abilitativo con riferimento alla tipologia proposta ed al contesto di inserimento del dehors.

12. I dehors devono essere realizzati in conformità alla vigente normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili; nel caso di collocazioni che non consentono il rispetto della vigente normativa sulle barriere architettoniche, le impossibilità tecniche devono essere comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda e comunque rimosse, nel caso di impianti continuativi, entro 3 anni dalla concessione iniziale.

13. Nel caso di dehors con superficie complessiva tripla rispetto alla superficie interna del locale a cui sono collegati, o comunque dehors con superficie complessiva superiore a mq 40,00, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

14. Nel caso di dehors a padiglione, la superficie lorda occupata in pianta non può superare il doppio della superficie complessiva dell'esercizio, con il limite massimo di mq 60,00.

15. La copertura di dehors, in tutte le tipologie ammesse, non può superare un'altezza massima all'estradosso di ml 3,50, misurata a partire dalla quota del suolo pubblico occupato dalla struttura ed in caso di impianti addossati all'edificio di riferimento, tale altezza massima non può superare la quota di intradosso di eventuali balconi o della soglia di eventuali porte finestre poste al primo piano dell'edificio stesso; in ogni caso, l'altezza minima degli impianti dehors, misurata all'intradosso del filo di gronda della copertura, non può essere inferiore a ml. 2,20.

16. La distanza radiale minima delle strutture dei dehors dal bordo di eventuali balconi non può essere inferiore a ml 2,00; distanze minori sono ammesse solo se autorizzate in forma scritta dai titolari degli alloggi di cui i balconi sono pertinenza.

17. Nel caso di pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, è consentito collocare il dehors su tale lato mantenendo come riferimento la misura del lato con maggior estensione, comunque sino alla concorrenza di ml 15,00, fatti salvi i diritti altrui e previo l'ottenimento di autorizzazione scritta degli esercizi commerciali la cui proiezione dovesse essere interessata dalla collocazione del dehors stesso (vedi precedente comma 6).

18. Nel caso di pubblici esercizi organizzati su più livelli, la dimensione massima del dehors potrà fare riferimento alla larghezza del livello con maggior estensione di affaccio, tenendo in conto che eventuali prospicenze su altre attività commerciali, rispetto alla proiezione del piano terra, dovranno essere autorizzate da queste ultime (vedi precedente comma 6).

19. Nel caso di pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi che presentano discontinuità o variazioni di profilo, la struttura del dehors dovrà essere allineata, mantenendo comunque lo spazio libero di cui al precedente comma 3, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

20. E' consentita l'installazione di dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi del suolo pubblico diversi, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio ed allo smontaggio celere; in questo caso, l'istanza dovrà indicare l'orario di occupazione del suolo.

## Articolo 5 – Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio del titolo abilitativo all'impianto di Dehors

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un **dehors stagionale** o **continuativo**, sul suolo pubblico o privato, deve ottenere il preventivo titolo abilitativo.
2. Il titolo abilitativo di cui al precedente comma 1 è rilasciato dal Responsabile del procedimento competente in materia edilizia.
3. I termini del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo sono stabiliti in 45 giorni dalla data di presentazione di formale istanza in bollo al Settore competente in materia edilizia e trascorso tale termine, varrà il principio del silenzio-assenso purchè l'impianto dehors non sia in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento e dall'Allegato tecnico.
4. Le istanze di cui al precedente comma 3, ad eccezione della concessione di suolo pubblico per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto di cui al precedente articolo 3, comma 2, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, redatta e firmata da un tecnico abilitato alla professione:
  - a. relazione tecnica con la descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, corredata da fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito e del contorno (2 copie nel formato minimo di cm 10 x 12, salvo ulteriori copie necessarie all'acquisizione dei pareri degli enti sovraordinati);
  - b. planimetria dell'area interessata (2 copie alla scala di rappresentazione 1/200, salvo ulteriori copie necessarie all'acquisizione dei pareri degli enti sovraordinati ) in cui siano evidenziati lo stato di fatto dell'area stessa, le indicazioni relative alla viabilità vigente, la presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali e di chiusini per sottosevizi;
  - c. piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi quotati (2 copie alla scala di rappresentazione 1/50, salvo ulteriori copie necessarie all'acquisizione dei pareri degli enti sovraordinati) dell'installazione proposta dove siano indicate le caratteristiche della struttura nel caso utilizzata, le situazioni estiva ed invernale ove previsto e risultino avere conformazioni diverse, la distribuzione degli arredi, i necessari riferimenti all'edificio/agli edifici prospiciente/i per quanto riguarda aperture, materiali di facciata ed elementi architettonici, inserimento della struttura proposta mediante montaggio fotografico;
  - d. dichiarazione asseverata da tecnico abilitato alla professione nella quale si dichiara la resistenza e la stabilità di tutta la struttura per la sicurezza pubblica, alla quale sia allegata copia delle relative certificazioni;
  - e. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, eventuali pedane, delimitazioni, coperture, elementi di riscaldamento, fioriere, cestini per i rifiuti, etc...) anche attraverso documentazione fotografica o estratti di catalogo;
  - f. campione del tessuto e del colore degli eventuali elementi di copertura;
  - g. nulla osta della proprietà dell'edificio e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata con servitù di uso pubblico (servitù di pubblico passaggio), o privata visibile, contigua e accessibile dallo spazio pubblico;
  - h. nulla osta della proprietà dell'edificio, del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche su aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

- i. dichiarazione sostitutiva (autocertificazione), con l'indicazione degli estremi identificativi, dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- j. dichiarazione sostitutiva, con l'indicazione degli estremi identificativi, dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
- k. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione di alimenti (rif. articolo 3, comma 2);
- l. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o per l'uso di gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- m. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti ed impegno per l'ottenimento del previsto nulla osta igienico-sanitario prima della messa in esercizio del dehors;
- n. autocertificazione relativa alla disponibilità di un'adeguata area per il ricovero degli arredi mobili, come previsto al successivo articolo 12, commi 6 e 7;
- o. dichiarazione relativa alla disponibilità di adeguati servizi igienici, con riferimento all'articolo 4, comma 12 del presente regolamento;
- p. eventuale autorizzazione del responsabile dell'edificio di culto, con riferimento all'articolo 4, comma 2, lettera d., o della Sovrintendenza, con riferimento all'articolo 4, comma 2, lettera e., del presente regolamento;
- q. nel caso di rinnovo dell'autorizzazione, copia dei versamenti dei canoni e dei tributi inerenti il dehors, relativi all'anno precedente.

5. Il progetto relativo alla collocazione del dehors, previo parere dei settori interessati, sarà sottoposto al parere vincolante della Commissione Edilizia.

6. La concessione di occupazione del suolo pubblico con impianti di dehors stagionali, con riferimento al precedente articolo 2, comma 2, è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità indicate ai successivi articoli 6 e 7; sull'atto di concessione sarà prescritto l'obbligo di presentare da parte del titolare, entro 30 giorni dal rilascio dello stesso atto, una relazione fotografica sull'impianto realizzato, corredata dalla dichiarazione di corretto montaggio, in due copie di cui una, debitamente vistata dal Responsabile del procedimento, verrà restituita al richiedente entro la data di scadenza della concessione della quale diventerà parte integrante.

7. La concessione di occupazione del suolo pubblico con impianti di dehors continuativi, con riferimento al precedente articolo 2, comma 3, si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purchè il titolare dell'esercizio a cui è annesso l'impianto presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato l'originario rilascio del provvedimento; la comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello originariamente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e dei tributi inerenti il dehors, relativi all'anno precedente, e la dichiarazione che permangono le condizioni di cui al precedente comma 4, lettere f., g. ed o..

8. Sull'atto di concessione di occupazione del suolo pubblico con impianti di dehors continuativi sarà prescritto, esclusivamente per il primo anno di detta concessione, l'obbligo di presentare da parte del titolare, entro 30 giorni dal rilascio dello stesso atto, una relazione fotografica sull'impianto realizzato in due copie di cui una, debitamente vistata dal Responsabile del procedimento, verrà restituita al richiedente entro la data di scadenza della concessione della quale diventerà parte integrante.

9. Il titolo abilitativo per la realizzazione di impianti di dehors continuativi, anche nella tipologia a padiglione, è rilasciato a titolo precario e pertanto revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di interesse pubblico, senza indennizzo e secondo le modalità indicate al successivo articolo 10.

10. Costituisce causa di diniego per il rilascio o il rinnovo delle concessioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti al pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

11. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti al successivo articolo 14, comma 4, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario o in Titoli di Stato o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore del Comune di Lesa, rappresentato dal relativo organo competente; tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione del suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante l'utilizzo di dehors.

12. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione dei dehors nei casi di accertata occupazione abusiva, così come previsto al successivo articolo 13, comma 3.

13. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile, contiguo e accessibile dallo spazio pubblico, dovrà essere prodotta dal titolare istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al precedente comma 4 ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti TOSAP e solo quando gli eventuali elementi di copertura, esclusi gli ombrelloni, siano visibili dallo spazio pubblico.

14. Al termine dei lavori, allegata alla comunicazione di fine lavori, dovrà essere prodotta copertura assicurativa di adeguato importo (\*) per la responsabilità civile verso terzi, con validità estesa fino al mantenimento del manufatto oggetto dell'istanza.

## Articolo 6 – Proroga dei Dehors stagionali

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, con dehors stagionali può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione originaria, di istanza in bollo al settore di competenza; resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 300 giorni nell'arco dell'anno solare e, in tale periodo, potrà essere rilasciata una sola proroga.

## Articolo 7 – Rinnovo dei Dehors stagionali

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionali può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata temporale degli

stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente Regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata istanza, così come definita al precedente articolo 5.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors stagionali, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima della data prevista per l'installazione dell'impianto, contenente la dichiarazione attestante la conformità del dehors a quello originariamente autorizzato, allegando la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e dei tributi comunali, inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente ed i nulla osta indicati all'articolo 5, comma 4, lettere f., g. ed o..

3. Costituisce causa di diniego per il rilascio o il rinnovo delle concessioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti in pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

4. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

5. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà comunque presentare, per l'anno successivo, domanda di rinnovo.

6. Costituisce causa di diniego al rinnovo, oltre alle sanzioni previste all'articolo 13, la mancata presentazione della relazione fotografica sull'impianto realizzato o l'assenza del visto di conformità da parte del Responsabile del procedimento.

## Articolo 8 – Attività esercitata nei Dehors

1. Il dehors non può essere adibito ad un uso improprio, l'area occupata è destinata esclusivamente all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa; nei dehors collegati direttamente e fisicamente ad esercizi di somministrazione, potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività autorizzate, fatta salva la vigente normativa igienico-sanitaria e nel rispetto rigoroso della medesima.

2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente Settore comunale; è comunque vietato l'utilizzo di impianti di amplificazione ed, in ogni caso, l'intrattenimento non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il divertimento, l'intrattenimento ed il gioco.

## Articolo 9 – Orari di apertura dei Dehors

1. I dehors osservano gli orari di apertura degli esercizi a cui sono annessi: nella stagione invernale (dal 1° ottobre a Pasqua) dalle ore 6.00 alle ore 1.00, nella stagione estiva (da Pasqua al 30 settembre) dalle ore 6.00 alle ore 2.00.

2. Gli orari indicati al precedente comma 1 possono essere modificati con ordinanza del Responsabile del Servizio competente, previo parere della Giunta comunale.

## Articolo 10 – Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico, per lavori nell'area o nel sottosuolo della stessa area occupata da Dehors

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato dal Responsabile del procedimento, preposto al rilascio della concessione, che provvede a comunicare il provvedimento al titolare con almeno 30 giorni di preavviso; in particolari casi di motivata urgenza, la comunicazione al titolare può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione del suolo pubblico è sospesa con provvedimento motivato dal Responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, dell'immobile ove ha sede il pubblico esercizio; in tali casi il Responsabile del procedimento, preposto al rilascio della concessione, provvede a comunicare al titolare la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutte le strutture e gli arredi, con oneri di rimozione a carico dello stesso titolare, e la relativa comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.
- b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata delle strutture e degli arredi, la comunicazione al titolare del titolo abilitativo, di cui al precedente art.5, o ad un soggetto reperibile, specificatamente indicato dal titolare nell'istanza, di cui allo stesso articolo citato, può avvenire in forma urgente; nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, l'Ente competente all'attività di pronto intervento, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, è autorizzato alla rimozione delle strutture e degli arredi, con oneri di rimozione a carico del titolare.
- c. per i dehors stagionali, in occasione di manifestazioni, eventi, spettacoli, celebrazioni, raduni o simili, organizzate direttamente dal Comune di Lesa, oppure da Associazioni, Enti o terzi, purché autorizzati dal Comune di Lesa; in tali casi il Responsabile del procedimento preposto al rilascio della concessione, previo parere dell'Amministrazione comunale espresso con deliberazione della Giunta comunale, provvede a comunicare la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutte le strutture e gli arredi, oppure dovrà essere modificata temporaneamente la dimensione dell'area occupata, con oneri di rimozione e/o spostamento a carico del titolare. La relativa comunicazione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione del suolo pubblico per motivi di interesse pubblico, è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente; tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.



## Articolo 11 – Danni arrecati dall’impianto di Dehors

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi che costituiscono un impianto di dehors, deve essere risarcito dai titolari della concessione.
2. Per eventuali danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature, alla vegetazione o ad altro bene di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all’esecuzione degli specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare concessionario le spese sostenute oltre alla applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

## Articolo 12 – Manutenzione degli elementi e dell’area occupata da Dehors

1. E’ fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche nelle quali è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionanti, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione e, comunque, altri elementi non autorizzati nella concessione originaria.
3. La concessione per l’occupazione di suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sulle aree a verde occupate o interventi di potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all’aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per la raccolta dei rifiuti, da prevedere in progetto, così come definito nel Regolamento di Polizia Urbana, e la cura, la manutenzione dell’area, la raccolta ed il conferimento dei rifiuti sono a cura del titolare dell’esercizio.
5. L’eventuale sostituzione di elementi d’arredo o della struttura con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede il rilascio di nuove autorizzazioni.
6. Al termine dell’orario previsto per il servizio all’aperto, gli elementi di arredo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a., dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato o, ove presente, sulla pedana del dehors, all’interno della apposita delimitazione, pena l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste in caso di violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca della concessione; nel caso di dehors privi di pedana è facoltà del titolare dell’esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell’orario disposto per l’interruzione del servizio all’aperto, esclusivamente nei casi in cui detto intervallo di chiusura notturna dell’esercizio commerciale non superi le 10 ore ed a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l’igiene ambientale previste dalla normativa vigente.
7. In occasione di periodi di chiusura feriale dell’esercizio, gli elementi di arredo dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall’esterno, pena la revoca della concessione.
8. Alla scadenza della concessione di occupazione del suolo pubblico e in caso di revoca o sospensione dello stesso provvedimento, il titolare dell’esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento del dehors.

## Articolo 13 – Sanzioni e misure di ripristino dei luoghi

1. In caso di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento TOSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 600 Euro, con riferimento alla L 689/91, art.16; saranno inoltre adottate misure finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Qualora venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors in mancanza della prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia della concessione, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 giorni dalla contestazione.
3. L'organo accertatore deve intimare, sul verbale di contestazione, la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, trasmettendo la corrispondente segnalazione ai Settori comunali competenti; nel caso in cui il trasgressore non provveda alla rimozione, il Responsabile del procedimento emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 5 giorni e, qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del gestore stesso mentrel'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia; detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e, scaduto tale termine, si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
5. Nessun indennizzo è dovuto per l'eventuale deterioramento delle attrezzature, verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o qualsiasi altracausa di forza maggiore; delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale del Corpo di Polizia Municipale.
6. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse alle attività consentite, saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

## Articolo 14 – Sospensione e revoca della concessione

1. I provvedimenti di cui ai commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione è **sospesa** qualora si verichi una delle seguenti condizioni:
  - a. siano apportate sensibili modificazioni agli arredi previsti nel progetto approvato ed autorizzati; a tal fine si precisa che le rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri e che, nella successiva fase di esercizio, tali arredi potranno essere collocati in modo diverso ed in numero inferiore purché all'interno dell'area di

occupazione del suolo pubblico concessa e nel rispetto degli eventuali percorsi e delle uscite di sicurezza;

- b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie prescritte dalla normativa vigente;
- d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica possedute al momento del rilascio della concessione;

3. Nel caso del provvedimento di sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno legittimato l'adozione dello stesso provvedimento di sospensione.

4. La concessione è **revocata** qualora si verichi una delle seguenti condizioni:

- a. gli elementi di arredo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a., non vengano convenientemente ritirati e custoditi con le modalità previste al precedente articolo 12;
- b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle Autorità competenti;
- c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
- d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
- e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai punti del precedente comma 2;
- f. nel caso di mancato invio della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 7, per i dehors continuativi.

5. I provvedimenti di cui al comma 2, lettere a., b., d. e al comma 3, lettere a., b., d., sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e la eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

6. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono accertati dal Corpo di Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni al Settore preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

## Articolo 15 – Pagamento del canone di concessione

- 1. L'occupazione del suolo pubblico con impianto di dehors, annesso ad un esercizio pubblico, comporta per il richiedente il pagamento di un canone di concessione oltre all'imposta TOSAP, TARSU o imposte sostitutive corrispondenti.
- 2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui all'articolo 3, comma 2, sono equiparati agli impianti di dehors al fine della corresponsione dei canoni, imposte e tasse di cui al precedente punto "1";
- 3. Il richiedente l'occupazione verserà all'Amministrazione comunale:
  - a. Per l'intera area pubblica richiesta la TOSAP o altra imposta/tassa sostitutiva;
  - b. Per l'area (pubblica o privata) occupata degli impianti di cui all'art.3 Punto 2 lettere "A,B,C,D" un canone concessorio annuo nella misura fissata annualmente dalla Giunta comunale con specifico atto da adottarsi in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

4. Il pagamento delle somme relative ai precedenti punti 2 e 3 dovranno essere versate all'atto del rilascio della concessione, mentre per i successivi anni il soggetto gestore dell'entrata provvederà ad inviare al concessionario un avviso di pagamento contenente tutti gli elementi riferiti alla concessione in essere.
5. Nel caso di dehors stagionali così come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento il canone concessorio di cui al precedente punto 3 lettera "b" è parametrato ai mesi richiesti (nel caso di periodo inferiore al mese il canone è comunque pari a una mensilità).
6. In caso di mancato o parziale versamento del canone e/o delle imposte e tasse da parte di soggetti autorizzati all'occupazione del suolo pubblico, la concessione si intende revocata senza però precludere per l'Amministrazione Comunale il recupero delle somme dovute maggiorate di sanzioni ed interessi se dovuti.

## Articolo 16 – Deroghe

1. In caso di particolari esigenze non riconducibili alla disciplina del presente Regolamento, potranno essere concessi interventi in deroga, con provvedimento motivato della Giunta comunale previo parere del Settore competente, relativamente a:
  - a. agli elementi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a., b. e c.;
  - b. alla collocazione del dehors al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria, in particolare in piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche ed, in particolare nelle aree pubbliche di lungolago, nei nuclei urbani di Lesa e Solcio, costeggiati dalla Strada Statale del Sempione.
2. Le richieste di deroga devono essere presentate al Settore preposto al rilascio della concessione che le sottoporrà ai Settori competenti per la materia oggetto di deroga; la deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i Settori coinvolti.

## Articolo 17 – Applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano i nuovi interventi a partire dalla data di approvazione dello stesso.
2. Gli impianti di dehors a padiglione già esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente Regolamento entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione dello stesso e, comunque, in occasione di interventi manutentivi che prevedano la sostituzione di elementi costitutivi della struttura.

## Articolo 18 – Disposizioni finali e transitorie

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in particolari ambiti territoriali oggetto di azioni di riqualificazione urbana e nell'ambito di eventuali Progetti Integrati d'Ambito (PIA), la Giunta comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione di dehors.
2. Tutte le installazioni già presenti sul territorio alla data di approvazione del presente Regolamento, dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, una nuova domanda redatta ai sensi dello stesso Regolamento.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Dlgs 285/1992, al vigente Regolamento TOSAP per l'occupazione del suolo pubblico, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie, al Regolamento TARSU ed al Regolamento di Polizia Urbana.

4. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono rilasciate in base alle norme previgenti e, in tali casi, trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.

# REGOLAMENTO COMUNALE

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE  
L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

ALLEGATO

## Indicazioni tecnico-ambientali relative all'installazione di dehors

La installazione di impianti dehors, nelle tipologie ammesse, sul suolo pubblico, o privato con servitù di uso pubblico (servitù di pubblico passaggio), o privato visibile, contiguo e accessibile dallo spazio pubblico, deve in primo luogo tenere conto del contesto ambientale e paesaggistico in cui avviene l'inserimento di tali strutture, con l'obiettivo primario di mantenere il decoro e l'immagine gradevole del territorio.

### 1. AMBITI

La collocazione delle varie tipologie di dehors sul territorio del Comune di Lesa, la cui organizzazione è definita dallo strumento urbanistico generale, fa riferimento, proprio in relazione al contesto ambientale e paesaggistico dei luoghi, ai seguenti ambiti:

1. Area sottoposta al vincolo paesaggistico (dalla sponda del Lago Maggiore al tracciato ferroviario), a sua volta suddivisa nei seguenti ambiti:
  - 1.A NAF Solcio
  - 1.B Lungolago Solcio
  - 1.C NAF Lesa
  - 1.D Lungolago Lesa
  - 1.E Rimanente territorio
  
2. Area del versante collinare (dal tracciato ferroviario ai confini del territorio comunale), a sua volta suddivisa nei seguenti ambiti:
  - 2.A NAF Villa Lesa
  - 2.B NAF Calogna
  - 2.C NAF Comnago
  - 2.D Rimanente territorio

### 2. MATERIALI E CRITERI DI REALIZZAZIONE

L'articolo 3, comma 1, del Regolamento classifica ed elenca gli elementi che compongono l'impianto dehors come segue:

- a. **arredi di base**, costituiti da tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a ml 2);
- b. **elementi di copertura e riparo**, secondo le specificazioni tipologiche e dimensionali indicate nell'allegato tecnico;
- c. **elementi accessori**, costituiti dai manufatti di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico;
- d. **elementi ed attrezzature** per lo svolgimento dell'attività propria di somministrazione di alimenti e bevande, installate nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Al successivo comma 2 vengono elencate le tipologie di impianto di dehors, di seguito richiamate, alle quali fare riferimento nella composizione degli elementi stessi:

- e. **Dehors aperto:** costituito da un'area aperta, attrezzata con arredi di base, elementi di copertura leggeri (quali ombrelloni, pergole o piccoli padiglioni) ed eventuale delimitazione perimetrale facilmente removibile, con accessori ed attrezzature funzionali; tale tipologia d'impianto è particolarmente adatta ad arredare gli spazi pubblici pedonalizzati, quali i lungolago ed i giardini pubblici e privati aperti al pubblico, anche con localizzazioni non direttamente collegate all'esercizio di riferimento.
- f. **Dehors a veranda:** costituito da un impianto, caratterizzato da stabilità, direttamente collegato all'esercizio di riferimento, costituito da una copertura a falda a telo teso, con aggancio alla muratura con o senza montanti d'appoggio al suolo, o a pergola, da una pedana complanare al pavimento dell'esercizio stesso, da una delimitazione perimetrale e attrezzato con arredi, accessori e attrezzature funzionali all'attività; tale tipologia d'impianto è particolarmente adatta agli ambiti urbani ed ai centri storici (Naf) ove lo spazio, pubblico o privato, disponibile all'esterno dell'esercizio di riferimento ne consenta la collocazione.
- g. **Dehors a padiglione aperto:** costituito da un impianto dotato di una copertura strutturata, mobile o permanente, estesa a buona parte o a tutta l'area di dehors, , attrezzato con arredi di base, eventuale delimitazione perimetrale discontinua, con accessori ed attrezzature funzionali; tale tipologia d'impianto è particolarmente adatta ad arredare spazi pubblici pedonalizzati o privati aperti al pubblico di grande dimensione, anche con localizzazioni non immediatamente collegate all'esercizio di riferimento.
- h. **Dohors a padiglione chiuso:** costituito da un impianto dotato di copertura strutturata fissa e da una pedana, estesi a tutta l'area di dehors, e da una delimitazione perimetrale continua per la protezione dalle intemperie, attrezzato con arredi di base, accessori ed attrezzature funzionali; tale tipologia d'impianto se in diretto rapporto con l'esercizio di riferimento è particolarmente adatta agli ambiti urbani ed ai centri storici (Naf) ove lo spazio, pubblico o privato, disponibile all'esterno dell'esercizio stesso ne consenta la collocazione, o, in generale su spazi privati, aperti al pubblico, in tutto il territorio comunale

In linea generale non sono ammessi sul suolo pubblico elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie, forniti a titolo di sponsorizzazione e/o promozione di prodotti.

Sono ammessi particolari prodotti o linee di prodotti, appositamente progettati in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi, previa formale e motivata approvazione dell'Amministrazione, che ne disporrà l'utilizzo in tutto il territorio comunale o in ambiti particolari.

I colori, le forme e le eventuali decorazioni dovranno essere progettati nel rispetto e in coerenza con l'ambiente circostante e con l'edificio a cui il dehors è annesso; in ogni caso sono indicati, in via prioritaria colori definibili come "panna / tela chiara naturale" (rif. RAL 9001), per le strutture verticali e le coperture in tela, "verde scuro / verde vagone" (rif. RAL 6004 / 6005), per le strutture verticali, le coperture in tela o in lamiera preverniciata, e tonalità "grigio scuro" (rif. RAL 7024 / 7025), esclusivamente per le coperture in lamiera preverniciata.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere coerenti con il contesto ambientale di inserimento: in particolare, non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato, di colore naturale o bronzato, e in legno naturale.

Nel caso di impianti dehors a padiglione chiuso, non è consentita l'aggiunta all'esterno del padiglione stesso di volumi tecnici (quali, ad esempio, impianti per il condizionamento e/o il



riscaldamento o attrezzature per la somministrazione di bevande o di cibi, etc...) che alterino la forma o modificchino l'ingombro originario della struttura.

I collegamenti elettrici e le altre eventuali reti di servizi dovranno essere realizzati esclusivamente in canalizzazioni protette, rispondenti alle vigenti normative di settore e, ove possibile e consentito, interrate.

Nel corso del periodo di utilizzo dell'impianto dehors, possono essere previste diverse tipologie di elementi d'arredo o di delimitazione degli spazi, a condizione che le relative modalità d'uso, le caratteristiche tecniche degli elementi e la loro collocazione sul suolo pubblico sia stata preventivamente illustrata in sede di progetto.

E' sempre consentito il posizionamento dell'insegna dell'esercizio sul dehors nel caso in cui la struttura dello stesso venga ad occultare completamente il fronte dell'esercizio (rif. Articolo 3, comma 4, lettera f.) a condizione che detta insegna sostitutiva di esercizio venga puntualmente indicata negli elaborati progettuali del padiglione, mentre non sono ammesse insegne pubblicitarie a carattere generale di alcun tipo o di esercizio.

#### **a. Arredi di base** (articolo 3, comma 1, lettera a.)

I tavoli, le sedie, le poltroncine o le panche sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni impianto dehors che per definizione è un insieme armonico di tali arredi realizzato al fine di consentire momenti di relax all'aperto consumando quanto offerto dai pubblici esercizi.

Nel presupposto che tutto quanto viene inserito nello scenario di percezione comune debba, oltre ad espletare le funzioni richieste che lo motivano, contribuire alla qualità dell'immagine complessiva, occorre sottolineare come gli arredi mobili debbano essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, ergonomici e di fattura tale da resistere all'usura ed al deterioramento del periodo di utilizzo; occorre pertanto che negli elaborati progettuali vengano compiutamente illustrate le tipologie ed i materiali degli arredi che si intendono utilizzare, evitando scelte tipologiche incongrue e materiali inadatti alle condizioni, anche climatiche, d'impiego.

Nel caso di utilizzo di componenti di tipo seriale, l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti, quali, ad esempio, fotografie o estratti di cataloghi.

Nel caso di componenti appositamente progettati, la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

#### **b. Elementi di copertura e riparo** (articolo 3, comma 1, lettera b.)

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggiore impatto visivo e sono pertanto oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Di conseguenza, non tutte le tipologie di copertura e riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio del Comune di Lesa; in particolare, non sono ammissibili le seguenti tipologie di copertura:

- a falda tesa in tessuto variamente inclinabile, raccoglibile in corrispondenza di uno dei due sostegni laterali.
- a capote, singola o ripetuta per elementi modulari, in tessuto o materiale plastico, sia agganciata alla muratura che con sostegni laterali.
- a profilo semicircolare, singola o ripetuta per elementi modulari, in tessuto o materiale plastico, con sostegni perimetrali.
- a piccoli padiglioni seriali a pianta quadrata o rettangolare, in tessuto o materiale plastico, caratterizzati da sostegni rivestiti da prolungamenti del telo di copertura, in tessuto o materiale plastico.
- a falde lasche (non tese), detta anche a “pagoda”, in tessuto o materiale plastico anche nelle tipologie in cui le falde sono agganciate ad una struttura di sostegno sovrastante a vista.
- a falde autoportanti, gonfiabili, solitamente in materiale plastico.

Con riferimento alla definizione di dehors, di cui all’articolo 2, si sottolineano alcune indicazioni e precisazioni ambientali da osservare in ogni ambito territoriale e per ogni tipologia di copertura e riparo ammessa:

- In linea generale, l’eventuale linea di colmo della copertura deve essere sempre parallela alla facciata degli edifici o dell’asse viario; non sono ammissibili realizzazioni con linee di colmo perpendicolari alla facciata degli edifici o dell’asse viario.
- Nei portici e nelle gallerie, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la sola collocazione di tavolini, sedie, etc... con l’esclusione di qualunque tipo di copertura e riparo.
- Per la realizzazione di coperture, con ogni tipo di materiale ammesso, devono essere utilizzati esclusivamente materiali non lucidi nei colori definibili come “panna / tela chiara naturale” (rif. RAL 9001) e “verde scuro / verde vagone” (rif. RAL 6004 / 6005); è necessario comunque fornire un campione del colore del materiale, come prescritto all’articolo 5, comma 4, lettera f..
- In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l’installazione di teli verticali, abbassabili, raccoglibili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo al di sotto dei ml 2,20 dal piano di calpestio della struttura.
- L’inclinazione di falda di tutte le tipologie di copertura ammesse potrà variare da un minimo dell’11% (pari a 6°) ad un massimo del 36% (pari a 20°) in relazione al loro corretto inserimento nel contesto circostante.

Tutto ciò premesso, al fine di migliorare la qualità dell’immagine urbana, si indicano le tipologie delle coperture ammissibili e le eventuali modalità di inserimento nel territorio del Comune di Lesa.

### **b.1. Ombrelloni**

Per l’aspetto formale, semplice e lineare, e per la provvisorietà oggettiva degli ombrelloni, il loro uso è consentito, esclusivamente nella forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie, in tutto il territorio comunale.

La tipologia più qualificata è caratterizzata da una struttura in legno, a sostegno centrale, con copertura di tela in doppio cotone impermeabilizzato con soffietto antivento.

Sono ammessi anche ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale, a palo decentrato, la cui struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge sull'estremità un ombrellone di forma generalmente quadrata; tale tipologia di copertura, che consente mediante l'aggregazione di più elementi la protezione di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne, è caratterizzata da una struttura in legno o metallo con copertura di tela in doppio cotone impermeabilizzato con soffietto antivento

Per quanto riguarda le tipologie di copertura ad ombrellone sono ammissibili, al fine dell'ombreggiamento dei dehors, coperture inclinabili con snodo nella parte superiore le cui proiezioni a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di occupazione del suolo pubblico concessa.

### **b.2. Falda a telo teso con aggancio alla muratura**

La tipologia è costituita da uno o più teli retraibili, agganciati alla facciata e privi di punti d'appoggio al suolo, che consentono un tipo tradizionale (detto tenda a pantalera) di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico.

E' sempre necessario rispettare criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata; il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse e degli archi o delle volte, che dovranno restare a vista.

Per la versatilità e per la leggerezza di questa tipologia, ne è consentito l'uso in ogni situazione storica ambientale all'interno dei Nuclei di antica formazione e, più in generale, l'impiego delle tende a telo teso, o pantalera, è da riferirsi alle vie di ridotta sezione in tutti gli ambiti urbani consolidati.

Si ribadisce che non è consentita, ad integrazione delle coperture a telo teso, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo al di sotto dei ml 2,20 dal piano di calpestio della struttura.

### **b.3. Falda a telo teso con aggancio alla muratura e montante d'appoggio**

La tipologia è costituita da uno o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide laterali fisse, agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali.

E' sempre necessario rispettare criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata; il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse e degli archi o delle volte, che dovranno restare a vista.

Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei montanti d'appoggio, deve essere previsto un fermo, ad un'altezza di ml 2,20 dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi; anche per questa tipologia, si ribadisce che non è consentita l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo al di sotto dei ml 2,20 dal piano di calpestio della struttura.

L'uso della tipologia della falda a telo teso con aggancio alla muratura e montante d'appoggio è consentito in tutto il territorio comunale previa valutazione da parte della Commissione Edilizia del contesto ambientale e della facciata dell'edificio su cui la struttura verrà inserita.

Tale tipologia di copertura non è mai utilizzabile in aderenza a chioschi o padiglioni isolati o edifici assimilabili, presenti in aree verdi quali parchi, giardini o sponde fluviali.

#### **b.4. Doppia falda in tessuto con sostegno centrale in corrispondenza del colmo**

Tipologia di aspetto formale semplice e lineare che richiama le tradizionali coperture delle bancarelle mercatali e che, se realizzata come elemento singolo con la linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario, risulta facilmente inseribile nei contesti urbani consolidati.

E' necessario porre particolare attenzione al disegno dei sostegni, soprattutto per quanto attiene le viste laterali ed al coordinamento del tipo di tessuto e del colore con le eventuali tende da sole del locale a cui il dehors è collegato.

#### **b.5. A pergola, o assimilabile, su struttura leggera con montanti perimetrali**

La copertura in tessuto su di una struttura leggera a pergola o altra soluzione analoga, con monta piana o ad inclinazione ridotta e prevalente funzione di frangisole dei teli stessi, costituisce una tipologia che ripropone in chiave aggiornata soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale risultando ammissibile in tutto il territorio comunale.

Nella tipologia a pergola, la copertura non è integrabile con l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente.

#### **b.6. Copertura a piramide ribassata in tessuto di piccoli padiglioni**

La tipologia proposta prevede piccoli moduli (della dimensione massima di ml 2,50 x 2,50), quadrati o rettangolari, accostati o aggregati in numero massimo di 6, con copertura in tessuto, preferibilmente di colore "panna / tela chiara naturale" (rif. RAL 9001), a piramide ribassata su struttura leggera.

Tale tipologia può consentire soluzioni accettabili dove si vuole ottenere un'immagine articolata, non compatta, o dove è possibile esclusivamente una organizzazione lineare del dehors e risulta ammissibile in tutto il territorio comunale.

#### **b.7. Copertura a padiglione o a piramide ribassata**

La copertura singola a padiglione, su di una struttura metallica o di altro materiale con l'esclusione legni resinosi e accenni rustici nella fattura degli elementi della stessa struttura, può essere impiegata in spazi pubblici di una certa ampiezza; tale tipologia non è ammessa nei Nuclei di antica formazione mentre può essere ammessa nelle porzioni di territorio assoggettate a vincolo di carattere ambientale, previo parere favorevole dell'ente che esercita la tutela.

La tipologia di copertura definita a “padiglione” comprende sia quella propriamente detta a padiglione che quella a piramide ribassata a pianta rettangolare che a doppia falda, costituita da teli tesi o altri materiali, etc...; la variabilità compositiva della tipologia di copertura e la variabilità compositiva dei tamponamenti laterali richiedono la valutazione della proposta progettuale definita da parte della Commissione Edilizia in rapporto al contesto ambientale di inserimento.

Tale tipologia rende possibile l'utilizzo di strutture a moduli ripetibili con dimensioni maggiori di quelle previste per la tipologia prevista al precedente punto b.7..

#### **b.8. Strutture tese, vele e coperture innovative**

Soluzioni di coperture, e di strutture, diverse dalle precedenti, appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base, potranno essere ammesse previo parere favorevole della commissione Edilizia, come previsto all'articolo 5, comma 5, che verificherà la correttezza dell'inserimento dell'ipotesi progettuale proposta nel contesto ambientale.

### **c. Elementi accessori** (articolo 3, comma 1, lettera c.)

#### **c.1. Delimitazione perimetrale**

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di corretto inserimento ambientale nei luoghi caratterizzati da forti valenze storiche, architettonico-monumentali o ambientali quali vie, piazze, percorsi porticati, aree di lungolago, parchi e giardini.

Nelle aree a forte valenza architettonico-monumentale e nelle aree pedonali la delimitazione perimetrale non dovrà necessariamente essere collocata e potranno, di volta in volta, essere valutate soluzioni non invasive a seconda delle caratteristiche ambientali.

La delimitazione, continua o a tratti, ma comunque tale da indicare i limiti dell'impianto dehors può essere realizzata con modalità e materiali che devono essere scelti in funzione del sito e la cui progettazione specifica sarà oggetto di verifica da parte della Commissione Edilizia.

In ogni caso, gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, quella utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere, ringhiere, pannelli, etc...) con l'avvertenza che in nessun caso è ammessa la presenza contemporanea di più tipologie di elementi di delimitazione.

Tutti gli elementi di arredo urbano, collocati dal Comune di Lesa, quali panchine, fioriere, cestini, dissuasori, etc... eventualmente presenti nell'area sulla quale si chiede la collocazione di dehors, non possono essere compresi nell'area stessa e devono restare sempre accessibili attraverso un'opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Nei contesti urbani più compatti il dehors costituisce solitamente un luogo di sosta gradevole e di relax: al fine di far risaltare e garantire questa funzione si sottolinea la notevole importanza della collocazione e manutenzione del verde, della necessità di individuare con cura le essenze e della importanza di prevederne una corretta manutenzione.

### c.1.1. Delimitazione discontinua

La delimitazione discontinua è costituita da vasi, fioriere o contenitori in terracotta, legno (con l'esclusione del legno naturale chiaro o con finitura rustica), cemento e graniglia (ambedue i materiali non ammessi nei Naf), materiali plastici che simulano la terracotta, in posizione non accostata ma comunque predefinita nella progettazione.

La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata dall'impianto dehors e la distanza tra detti elementi potrà essere organizzata con scansione simmetrica tale da garantire la maggiore trasparenza possibile.

Per ogni tipo di contenitore devono essere precisati la tipologia, le dimensioni, il materiale (in funzione della zona di inserimento), il colore e l'indicazione dell'altezza di massima (da cm... a cm...) delle piante di cui si prevede la collocazione (si consigliano le seguenti essenze: *ligustro*, *laurus cerasus*, *ilex aquifolium*, etc...).

### c.1.2. Delimitazione continua

La delimitazione continua può essere costituita da vasi, fioriere e contenitori con un'altezza massima di cm 50, in terracotta, legno (con l'esclusione del legno naturale chiaro o con finitura rustica), cemento e graniglia (ambedue i materiali non ammessi nei Naf), materiali plastici che simulano la terracotta, in posizione accostata, atti a realizzare, mediante le piante messe a dimora, un effetto siepe, particolarmente consigliato in fregio a strade veicolari.

Per ogni tipo di contenitore devono essere precisati la tipologia, le dimensioni, il materiale (in funzione della zona di inserimento), il colore e l'indicazione dell'altezza di massima (da cm... a cm...) delle piante che si intendono collocare (si consigliano le seguenti essenze: *ligustro*, *laurus cerasus*, *ilex aquifolium*, etc...).

Vasi, fioriere e contenitori con un'altezza superiore a cm 50, se appositamente progettati in ragione di particolari soluzioni di inserimento ambientale della delimitazione, potranno essere ammesse previo parere favorevole della Commissione Edilizia che ne verificherà la correttezza di inserimento nel contesto.

Nelle situazioni che presentino una minima disponibilità di spazio, la delimitazione continua può essere costituita da ringhiere a giorno con altezza massima di cm 90; nel relativo progetto devono essere indicate la tipologia del manufatto, le dimensioni, il materiale (con l'esclusione del legno naturale chiaro o con finitura rustica) ed il colore.

Il verde, anche se in quantità limitata dallo spazio ridotto, deve essere comunque indicato negli elaborati progettuali.

Nel caso in cui l'impianto dehors preveda una pedana rialzata, la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nascondere la vista laterale, eliminando vuoti o discontinuità.

Nel caso in cui l'impianto dehors sia collocato in prossimità di un incrocio o di un passo carraio, l'altezza massima della delimitazione deve essere tale da non creare ostacolo alla visibilità (si richiama l'altezza massima indicata di cm 90).

### **c.1.3. Delimitazione continua per la protezione dalle intemperie**

Ad integrazione delle modalità indicate al precedente punto c.1.2., soprattutto nel caso di dehors con carattere continuativo, le delimitazioni possono essere integrate da pannelli con altezza massima rispettivamente di ml 2,20 per impianti con copertura permanente e di ml 1,60 per impianti privi di copertura o con copertura mobile (ad esempio con falde a telo teso, tende a pantalera, con aggancio alla muratura dell'edificio che ospita l'esercizio, con o senza montanti d'appoggio a terra, rif. ai precedenti punti b.2. e b.3.); in quest'ultimo caso, l'insieme degli elementi può formare una veranda che costituisce un vero e proprio prolungamento del locale all'esterno dell'edificio senza soluzione di continuità.

I pannelli di delimitazione continua perimetrale dell'impianto dehors a padiglione devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza: l'eventuale zoccolo chiuso non potrà essere alto più di cm 100, con soprastanti serramenti di chiusura, removibili nella stagione calda, muniti di vetri trasparenti (non riflettenti, privi di acidature, zigrinature, etc... o di scuri, tende, etc...), con montanti verticali di larghezza non superiore a cm 10 (compresi i telai dei serramenti) e passo dei singoli pannelli non inferiore a cm 100.

Negli elaborati progettuali devono essere indicati i materiali, le dimensioni dei pannelli, la tipologia dei sostegni, il colore del padiglione, la tipologie e la collocazione della dotazione di verde.

I pannelli di delimitazione per la protezione dalle intemperie possono costituire elementi sostitutivi delle ringhiere o, quando appositamente progettati, costituire elementi integrativi delle suddette delimitazioni a ringhiera.

### **c.2. Delimitazione orizzontale**

La superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un impianto dehors viene a costituire la superficie di calpestio della struttura di ristoro e può risultare costituita da un sedime asfaltato, lastricato in lastroni di pietra, pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta o semplicemente trattato in terra battuta, mista o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari; pertanto, la realizzazione di un dehors può comportare la necessità di provvedere ad un trattamento del piano di calpestio sia per necessità funzionali (dislivelli, discontinuità, etc...) che per motivi di immagine.

Premesso che la realizzazione di dehors deve essere fatta nel rispetto della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche, salvo impedimenti tecnici comprovati con riferimento all'articolo 4, comma 11, ogni soluzione di pavimentazione, che dovrà sempre essere semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare coerente con quanto segue:

- nei portici, nelle gallerie, nelle vie e su marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato a vista; si ammette l'installazione di pedane semplicemente appoggiate esclusivamente in presenza di protezioni laterali (di cui al punto precedente c.1.3.) al fine di evitare danneggiamenti o eventuali perforazioni della pavimentazione lapidea mentre eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo;
- nei giardini ed in qualunque situazione con presenza di alberi, il suolo deve essere generalmente lasciato a vista mentre eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo;

- in tutte le altre situazioni, in presenza di superfici d'appoggio a piano continuo, può essere ammessa la collocazione di stuoie, delle quali materiali e colori devono essere indicati negli elaborati progettuali,
- in situazioni dove si registra la presenza di sensibili discontinuità o dislivelli della superficie d'appoggio, può essere ammessa la realizzazione di una pedana le cui caratteristiche devono essere indicate negli elaborati progettuali per verificarne la coerenza di inserimento ambientale.

Le pedane a superficie metallica risultano poco coerenti negli ambienti dei Naf e sui lungolaghi e, in linea generale, le pedane rialzate dovranno essere realizzate con accorgimenti di finitura tali da occultare gli spazi vuoti perimetrali, tra il piano della pedana stessa ed il sedime stradale.

#### **d. Elementi ed attrezzature**

Gli elementi di arredo funzionale e le attrezzature per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono sempre essere dettagliatamente descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nelle planimetrie di progetto.

### **Titolo 3. INDICAZIONI PER DEHORS CONTINUATIVI**

Con riferimento all'articolo 2, comma 3, del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors, è possibile mantenere tali strutture durante tutto l'arco dell'anno solare e rinnovare tale possibilità per cinque anni con procedura semplificata.

L'occupazione di spazi pubblici per lo svolgimento di un'attività privata ed in particolar modo se l'occupazione può essere prorogata nel tempo, rappresenta un significativo vantaggio per l'operatore e deve comportare il dovere di contribuire, anche formalmente, alla qualificazione dell'immagine urbana del contesto in cui si opera.

Tutte le tipologie, individuate e sommariamente descritte all'articolo 3 del Regolamento, se realizzate correttamente e installate nei siti opportuni, possono essere mantenute continuativamente, senza scordare che comunque devono essere mantenuti i caratteri di leggerezza dell'insieme dell'impianto dehors propri degli allestimenti all'aperto.

Per gli impianti dehors continuativi vanno aggiunte le seguenti precisazioni e specificazioni, tenendo in dovuto conto che la preesistenza di un dehors stagionale non costituisce titolo per la trasformazione in continuativo di detto manufatto e che l'impatto di un impianto continuativo deve essere attentamente valutato sotto tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi derivanti, per l'appunto, da una permanenza continuativa:

1. i dehors continuativi quando sono collocati su sedime carrabile, non possono essere estesi oltre il fronte del locale a cui si riferiscono;
2. nel caso di dehors continuativi non è ammesso il raddoppio dell'occupazione del suolo pubblico con dehors collocati al di là della sede stradale, comunque classificata;
3. gli arredi di base e le attrezzature devono contribuire a garantire un corretto inserimento della struttura nell'ambiente e devono essere dettagliatamente indicati negli elaborati progettuali;



4. nel caso di installazione di corpi illuminanti e di sistemi per il riscaldamento dell'ambiente, questi devono essere definiti per tipologia, dimensione e collocazione negli elaborati progettuali;
5. le eventuali protezioni, costituite da pannelli con altezza massima rispettivamente di ml 2,20 per impianti con copertura permanente e di ml 1,60 per impianti privi di copertura o con copertura mobile, devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza: lo zoccolo chiuso non potrà essere alto più di cm 100 con soprastanti serramenti di chiusura, removibili nella stagione calda, muniti di vetri trasparenti (non riflettenti, privi di acidature, zigrinature, etc... o di scuri, tende, etc...), con montanti verticali di larghezza non superiore a cm 10 (compresi i telai dei serramenti) e passo dei singoli pannelli non inferiore a cm 100;
6. le piante, da collocarsi nei vasi o contenitori, devono essere essenze resistenti alle temperature invernali e adatte al particolare microclima determinato dal lago.

#### **Titolo 4. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Le indicazioni contenute nel presente Allegato tecnico si applicano nei confronti delle concessioni relative all'impianto di dehors continuativi e stagionali per le domande presentate dopo la sua entrata in vigore.

Le nuove indicazioni apportate con il Regolamento ed il presente Allegato tecnico non hanno incidenza rispetto alle semplici domande di rinnovo per concessioni in corso; inoltre, le eventuali modifiche agli impianti dehors esistenti, ammissibili alla luce delle prescrizioni e indicazioni introdotte dal Regolamento e dal presente Allegato tecnico che non comportino sostanziali cambiamenti del progetto già autorizzato, possono essere consentite previo parere della Commissione Edilizia previa semplice domanda da parte del concessionario.